

Febbraio 2022

Le informative per l'azienda

Le <i>news</i> di febbraio	pag.	2
Individuate le attività accessibili senza <i>green pass</i> dal 1° febbraio	pag.	4
Novità Legge di Bilancio: Durc	pag.	6
Domanda di congedo parentale Sars COV-2	pag.	7
La nuova gestione del contagio da Covid tra quarantene e auto sorveglianza	pag.	9
Istruzioni operative autoliquidazione 2021/2022	pag.	11
Nuova struttura dell'elemento "preavviso" nel flusso UniEmens	pag.	16
Tabelle Aci per il 2022	pag.	18

L'agenda delle scadenze

Principali scadenze dal 1° al 28 febbraio 2022	pag.	19
--	------	----

Scadenze contrattuali

Principali scadenze contrattuali del mese di febbraio 2022	pag.	22
--	------	----

Le informative per l'azienda

GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Riduzione limite pagamenti in contanti anche per colf e badanti

Dal 1° gennaio 2022, come previsto dall'articolo 18, D.L. 124/2019, la soglia dei pagamenti in contanti consentiti si abbassa da 2.000 a 1.000 euro.

In proposito, Assindatcolf, con notizia del 5 gennaio 2022, ha ricordato che anche nel caso dello stipendio della collaboratrice familiare non si potranno corrispondere importi in contanti pari o superiori a 1.000 euro.

(Assindatcolf, notizia, 5/1/2022)

Milleproroghe: decreto in Gazzetta Ufficiale

È stato pubblicato nella G.U. n. 309 del 30 dicembre 2021 il D.L. 228 del 30 dicembre 2021, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.

(D.L. 30/12/2021, n. 228, G.U. 30/12/2021, n. 309)

IMPOSTE, CONTRIBUTI E PREMI

CU 2022: pubblicata la versione definitiva

L'Agenzia delle entrate, con provvedimento n. 11169 del 14 gennaio 2022, ha approvato il modello CU 2022, relativo all'anno 2021, le istruzioni per la compilazione, il frontespizio per la trasmissione telematica e il quadro CT con le relative istruzioni. L'Agenzia ha, inoltre, individuato le modalità per la comunicazione dei dati contenuti nelle CU e approvato le relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica. Le principali novità della CU 2022 sono: aumento della detassazione sui redditi degli appartenenti alle forze armate e di polizia e nuovi benefici in tema di Tfr in caso di cooperative costituite da lavoratori provenienti da aziende in difficoltà; agevolazioni anche per le prestazioni da parte dei Fondi di solidarietà bilaterale del credito ordinario, cooperativo e della società Poste italiane Spa. L'approvazione del modello ha riguardato anche le specifiche tecniche per la trasmissione in via telematica dei dati.

(Agenzia delle entrate, provvedimento, 14/1/2022, n. 11169)

Pubblicato il modello 730/2022

L'Agenzia delle entrate, con provvedimento n. 11185 del 14 gennaio 2022, ha approvato i modelli 730, 730-1, 730-2 per il sostituto d'imposta, 730-2 per il Caf e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni, nonché bolla per la consegna del modello 730-1, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell'anno 2022 da parte dei soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale.

Tra le novità del modello 730/2022 trovano spazio gli adeguamenti del trattamento integrativo e

dell'ulteriore detrazione a favore dei lavoratori dipendenti e assimilati; il nuovo bonus musica, che riguarda le spese relative a scuole di musica, conservatori e cori, sostenute per bambini e ragazzi fino a 18 anni; inoltre, aumentano le detrazioni per spese veterinarie e *bonus* mobili.

(Agenzia delle entrate, provvedimento, 14/1/2022, n. 11185)

Approvato il modello 770/2022

L'Agenzia delle entrate, con provvedimento n. 11224 del 14 gennaio 2022, ha approvato il modello 770/2022 e le istruzioni per la compilazione.

Tra le novità: il campo per indicare l'"ID Arrangement" del meccanismo transfrontaliero rilasciato da un'Amministrazione centrale di uno Stato membro UE; l'inserimento, con apposite note, di 2 nuove ipotesi di sospensione dei versamenti nell'ambito delle misure di contrasto all'emergenza Covid-19.

(Agenzia delle entrate, provvedimento, 14/1/2022, n. 11224)

Modifica del saggio di interesse legale per l'anno 2022

L'Inps, con circolare n. 203 del 29 dicembre 2021, ha illustrato i riflessi del saggio di interesse legale 2022, fissato all'1,25% dal decreto Mef 13 dicembre 2021, sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali.

Anche l'Inail, con circolare n. 1 del 3 gennaio 2022, ha comunicato la variazione del tasso degli interessi legali ai fini della riduzione massima delle sanzioni civili.

(Inps, circolare, 29/12/2021, n. 203; Inail, circolare, 3/1/2022, n. 1)

PRESTAZIONI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI

Part-time: applicativo per le domande di accredito dei periodi non lavorati

L'Inps, con circolare n. 4 del 5 gennaio 2022, ha comunicato che è stato rilasciato l'applicativo per l'invio telematico delle domande di accredito per il diritto a pensione di periodi non lavorati nel *part-time* verticale o ciclico ricompresi entro il 31 dicembre 2020 e ha fornito le indicazioni per l'utilizzo dell'applicativo, accessibile da diversi dispositivi mobili e fissi (cellulari, *tablet*, *pc*).

(Inps, circolare, 5/1/2022, n. 4)

SALUTE E SICUREZZA

Sorveglianza sanitaria eccezionale prorogata al 31 marzo 2022

L'Inail, con avviso del 27 dicembre 2021, ha comunicato la proroga al 31 marzo 2022, a opera del D.L. 221/2021, dei termini delle disposizioni inerenti alla sorveglianza sanitaria eccezionale, di cui all'articolo 83, D.L. 34/2020. Pertanto, tutti i datori di lavoro pubblici e privati che non sono tenuti alla nomina del medico competente possono, fino alla data del 31 marzo 2022, o nominarne uno o fare richiesta di visita medica per sorveglianza sanitaria dei lavoratori e delle lavoratrici fragili ai servizi territoriali dell'Inail attraverso l'apposito servizio on line.

(Inail, avviso, 27/12/2021)

Le informative per l'azienda

Oggetto: INDIVIDUATE LE ATTIVITÀ ACCESSIBILI SENZA GREEN PASS DAL 1° FEBBRAIO

È stato pubblicato sulla G.U. n. 18 del 24 gennaio 2022 il D.P.C.M. 21 gennaio 2022, che individua le esigenze essenziali e primarie della persona per soddisfare le quali non è richiesto il possesso del *green pass*, ai sensi del D.L. 1/2022, che acquisirà efficacia dal 1° febbraio 2022. Sulla base del testo pubblicato sul sito del Governo, le esigenze essenziali e primarie della persona per far fronte alle quali, nell'ambito dei servizi e delle attività che si svolgono al chiuso, non è richiesto il possesso di una delle certificazioni verdi, sono le seguenti:

esigenze alimentari e di prima necessità per le quali è consentito l'accesso esclusivamente alle attività commerciali seguenti:

- commercio al dettaglio in esercizi specializzati e non specializzati di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, *discount* di alimentari, minimercati e altri esercizi di alimenti vari), escluso in ogni caso il consumo sul posto;
- commercio al dettaglio di prodotti surgelati;
- commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati;
- commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati;
- commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari;
- commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie, parafarmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica);
- commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati;
- commercio al dettaglio di materiale per ottica;
- commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento;
- esigenze di salute, per le quali è sempre consentito l'accesso per l'approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici e, comunque, alle strutture sanitarie e sociosanitarie, nonché a quelle veterinarie, per ogni finalità di prevenzione, diagnosi e cura, anche per gli accompagnatori, salvo quanto previsto per quanto riguarda la permanenza degli accompagnatori nei suddetti luoghi e per l'accesso dei visitatori a strutture residenziali, socioassistenziali, sociosanitarie e *hospice*;
- esigenze di sicurezza, per le quali è consentito l'accesso agli uffici aperti al pubblico delle Forze di polizia e delle polizie locali, allo scopo di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali indifferibili, nonché quelle di prevenzione e repressione degli illeciti;
- esigenze di giustizia, per le quali è consentito l'accesso agli uffici giudiziari e agli uffici dei servizi sociosanitari esclusivamente per la presentazione indifferibile e urgente di denunce da parte di soggetti vittime di reati o di richieste di interventi giudiziari a tutela di persone

minori di età o incapaci, nonché per consentire lo svolgimento di attività di indagine o giurisdizionale per cui è necessaria la presenza della persona convocata.

Il rispetto di quanto previsto è assicurato dai titolari degli esercizi e dai responsabili dei servizi indicati, attraverso lo svolgimento di controlli, anche a campione.

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 921150

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze 8
Tel 02 2500365

Oggetto: NOVITÀ LEGGE DI BILANCIO - DURC

Come noto il Durc, documento che riguarda la regolarità contributiva dei datori di lavoro, viene rilasciato a fronte della correntezza dei versamenti relativi alla contribuzione Inps (nelle varie Gestioni interessate), ai premi Inail e, per il caso delle imprese del settore edile, alla contribuzione alla Cassa edile.

Il Legislatore, su tale tema, a mezzo della recente Legge di Bilancio 2022, è andato a modificare la normativa riguardante gli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto (D.Lgs. 148/2015), introducendo il nuovo articolo 40-bis, che recita: *“A decorrere dal 1° gennaio 2022, la regolarità del versamento dell’aliquota di contribuzione ordinaria ai fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26, 27 e 40 è condizione per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (Durc)”*.

I riferimenti normativi ai vari fondi previsti sono i seguenti:

- articolo 26, D.Lgs. 148/2015 - Fondi di solidarietà bilaterali (ad esempio, quello riguardante il settore credito);
- articolo 27, D.Lgs. 148/2015 - Fondi di solidarietà bilaterali alternativi (ad esempio, quello riguardante il settore artigiano Fsba);
- articolo 40, D.Lgs. 148/2015 - Fondo territoriale intersettoriale delle Province autonome di Trento e di Bolzano e altri Fondi di solidarietà.
- Si assiste, pertanto, a un'estensione della contribuzione presa in esame ai fini del rilascio del Durc regolare. Ciò pone, sul piano teorico, ma anche pratico, alcuni interrogativi.
- Sarà necessaria, pertanto, un'immediata rivalutazione dell'attuale struttura di controllo, che implicherà l'inserimento, tra gli enti coinvolti, anche dei predetti Fondi.
- La delicatezza del tema, per le sue implicazioni operative, è del tutto evidente. Si attendono le necessarie istruzioni per capire, più approfonditamente, la nuova strutturazione per l'esame delle pratiche e i tempi di realizzazione.

Oggetto: DOMANDA DI CONGEDO PARENTALE SARS COV-2

Il D.L. 146/2021 ha previsto, a partire dal 22 ottobre e fino al 31 dicembre 2021, uno specifico congedo parentale SARS CoV-2, così denominato per distinguerlo da quello disciplinato nel D.Lgs. 151/2001 (T.U. maternità/paternità). In seguito, il D.L. 221/2021 ha prorogato fino al 31 marzo 2022 il termine per la fruizione del congedo.

Il nuovo “Congedo parentale SARS CoV-2”:

- può essere fruito dai genitori lavoratori dipendenti, dai lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata o dai lavoratori autonomi iscritti all’Inps, per la cura dei figli conviventi minori di anni 14 affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto o con attività didattica o educativa in presenza sospesa;
- può essere fruito anche dai genitori lavoratori affidatari o collocatari;
- può essere utilizzato, senza limiti di età e indipendentemente dalla convivenza, per la cura di figli con disabilità in situazione di gravità accertata, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto, con attività didattica o educativa in presenza sospesa o con chiusura del centro diurno assistenziale.

Per i periodi di astensione fruiti è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione o del reddito, a seconda della categoria lavorativa di appartenenza del genitore richiedente il congedo, e i periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

Con la circolare n. 189/2021 l’Inps ha diffuso le relative istruzioni amministrative, mentre con il messaggio n. 4564/2021 ha fornito le indicazioni per la presentazione delle domande per lavoratori dipendenti, ricordando che per gli stessi la domanda può essere presentata anche per convertire i periodi di congedo parentale e di prolungamento del congedo parentale fruiti a partire dall’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 e fino al 21 ottobre 2021. Con il messaggio n. 74/2022 è stata comunicata la proroga al 31 marzo 2022 del termine per la fruizione del “Congedo parentale SARS CoV-2” e ora, con il messaggio n. 327/2022, l’Istituto di previdenza fornisce le indicazioni per presentare le domande per i genitori lavoratori autonomi iscritti all’Inps e per quelli iscritti in via esclusiva alla Gestione separata.

Presentazione della domanda per lavoratori autonomi e iscritti alla Gestione separata

La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, attraverso uno dei seguenti canali:

- portale *web* dell’Inps, nell’ambito dei servizi per presentare le domande di “Maternità e congedo

- parentali lavoratori dipendenti, autonomi, gestione separata”, se si è in possesso di credenziali Spid (Sistema pubblico di identità digitale) di almeno Il livello, della Carta di identità elettronica (Cie) o della Carta nazionale dei servizi (Cns);
- *Contact center* integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- tramite gli istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.
- Per presentare la domanda, anche per figli con disabilità in situazione di gravità, si deve utilizzare la procedura per l'acquisizione delle “Domande per Prestazioni a sostegno del reddito” – Servizio “Maternità”, selezionando la voce “Congedo Parentale” e la tipologia di lavoratore “Autonomi” o “Gestione separata”. Dopo aver completato le informazioni di tipo anagrafico sarà necessario:
- nella pagina “Tipo richiesta”, selezionare “Richiesta di uno dei congedi istituiti per emergenza COVID-19”, cliccare quindi su “AVANTI”;
- nella pagina “Richiesta congedi istituiti per emergenza COVID-19”, spuntare la richiesta “Congedo parentale SARS CoV-2 (D.L. n.146 del 21/10/2021)”, cliccare quindi su “AVANTI”;
- indicare il motivo per il quale si richiede il congedo e le informazioni relative alle
- certificazioni/attestazioni/provvedimento, cliccare quindi su “AVANTI”;
- procedere con l'acquisizione e richiedere un periodo coperto dalla certificazione (se presente),
- purché ricadente nell'intervallo dal 22 ottobre 2021 e fino al 31 marzo 2022.
- Per richiedere, invece, il congedo parentale ordinario di cui al D.Lgs. 151/2001 in modalità giornaliera è necessario, nella pagina iniziale nella quale si seleziona il “Tipo richiesta”, spuntare l'opzione “Richiesta per congedo parentale”.

Oggetto: LA NUOVA GESTIONE DEL CONTAGIO DA COVID TRA QUARANTENE E AUTOSORVEGLIANZA

Tramite il D.L. 229/2021 e la circolare n. 60136/2021 del Ministero della salute sono stati indicati i nuovi termini della durata della quarantena (contatti asintomatici e/o negativi) e dell'isolamento (positivi).

In particolare, alla luce delle predette disposizioni abbiamo il regime di seguito indicato.

Quarantena e auto sorveglianza

Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni

Per questi soggetti, la quarantena dura 10 giorni dall'ultima esposizione al caso; al termine di tale periodo dovrà essere eseguito un *test* molecolare o antigenico con risultato negativo.

In questo periodo non è possibile lavorare in presenza.

Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass

Per questi soggetti (se asintomatici) la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un *test* molecolare o antigenico con risultato negativo.

In questo periodo non è possibile lavorare in presenza.

Soggetti asintomatici che abbiano ricevuto la dose booster oppure abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti oppure siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti

A questi soggetti non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di auto sorveglianza termina al giorno 5.

I lavoratori in questa condizione possono tranquillamente proseguire a svolgere la prestazione lavorativa anche in presenza.

Soggetti con sintomi che abbiano ricevuto la dose booster oppure abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti oppure siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti

Per tali soggetti è prevista l'effettuazione di un *test* antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno

successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid-19. Questi soggetti, data la presenza di sintomi, si ritiene non possano svolgere attività lavorativa in presenza, anche alla luce delle condizioni di accesso ai luoghi di lavoro previste dal Protocollo anti Covid del 6 aprile 2021, e dovranno necessariamente essere coperti da certificato di malattia relazionabile ai sintomi per giustificare l'assenza.

Soggetti appartenenti alla categoria degli operatori sanitari

I predetti soggetti devono eseguire tamponi su base giornaliera fino al quinto giorno dall'ultimo contatto con un soggetto contagiato, potendo, tuttavia, ove asintomatici, proseguire nella prestazione lavorativa.

Il nuovo isolamento

Per i soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose *booster*, o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, l'isolamento può essere ridotto da 10 a 7 giorni, purché i medesimi siano sempre stati asintomatici, o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.

Oggetto: ISTRUZIONI OPERATIVE AUTOLIQUIDAZIONE 2021/2022

Con istruzione operativa n. 14185 del 29 dicembre 2021, l'Inail ha fornito indicazioni relative all'autoliquidazione 2021/2022, rimandando per maggiori approfondimenti alla Guida all'autoliquidazione pubblicata sul proprio sito. Con la nota Inail n. 198/2022 sono stati diffusi il tasso di interesse annuo e i coefficienti per il calcolo degli interessi da applicare alle rate.

Riepilogo scadenze/servizi e tasso di interesse per il pagamento in 4 rate

Per il versamento del premio in unica soluzione o della prima rata il termine è il 16 febbraio 2022, mentre per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni il termine è il 28 febbraio 2022. I contributi associativi devono essere versati in unica soluzione entro il 16 febbraio 2022.

Le dichiarazioni delle retribuzioni si devono presentare esclusivamente con i servizi telematici AL.P.I. *on line* e Invio telematico Dichiarazione Salari, con numero di riferimento 902022, da indicare nel modello F24.

I datori di lavoro del settore marittimo titolari di PAN (posizioni assicurative navigazione) devono utilizzare esclusivamente il servizio *on line* "Invio retribuzioni e calcolo del premio", che calcola il premio dovuto e indica il numero di riferimento (di 6 cifre) da riportare nel modello F24 e con il quale è possibile chiedere anche il certificato di assicurazione dell'equipaggio. Le imprese armatrici devono, inoltre, allegare tramite la specifica funzione la seguente documentazione:

per il certificato Ruolo unico, la documentazione relativa alla consistenza della flotta;

per i certificati Comandata, Concessionari, Prove in mare, Tecnici ispettori e Appalti officina, l'elenco dei nominativi del personale assicurato.

Se l'attività di navigazione è esercitata in modo non continuativo, le imprese armatrici devono comunicare nel corso dell'anno tramite gli apposti servizi *on line* di Armo/Disarmo-Assicurazione le date di disarmo e riarmo (o le date di eventuali periodi di Cigs).

Il premio può essere pagato, anziché in unica soluzione, in 4 rate trimestrali, ognuna pari al 25% del premio annuale, dandone comunicazione direttamente con i servizi telematici previsti per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati applicando il tasso dello 0,10%, sulla base del quale sono calcolati i coefficienti da moltiplicare per gli importi della seconda, terza e quarta rata:

Rate	Data scadenza	Data utile per il pagamento	Coefficienti interessi
1^	16 febbraio 2022	16 febbraio 2022	0
2^	16 maggio 2022	16 maggio 2022	0,00024384
3^	16 agosto 2022	22 agosto 2022	0,00049589
4^	16 novembre 2022	16 novembre 2022	0,00074795

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 921150

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze 8
Tel 02 2500365

I datori di lavoro che presumono di erogare nell'anno 2022 retribuzioni inferiori a quelle del 2021, devono inviare, entro il 16 febbraio 2022, la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte, con il servizio Riduzione presunto, indicando le minori retribuzioni che prevedono di corrispondere nel 2022. Gli armatori devono effettuare la comunicazione con l'analogo servizio Riduzione presunto per le PAN/certificati per cui ricorrono i presupposti.

Per i datori di lavoro titolari di PAT sono disponibili nel Fascicolo aziende le Comunicazioni delle basi di calcolo, che includono il prospetto dei dati e le relative spiegazioni.

Sono inoltre disponibili per le PAT i servizi. [Visualizza basi di calcolo e Richiesta basi di calcolo](#) e per le PAN il servizio [Visualizzazione elementi calcolo](#).

Riduzioni del premio assicurativo

Le riduzioni contributive che si applicano all'autoliquidazione 2021/2022 sono le seguenti.

<p>Piccola pesca costiera e nelle acque interne e lagunari</p>	<p>La riduzione contributiva è fissata nella misura del 44,32% per la regolazione 2021 e per la rata 2022.</p> <p>Per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne tenuti ad assicurare i familiari con i premi ordinari, la domanda di ammissione al beneficio si presenta indicando nella dichiarazione delle retribuzioni sezione "Retribuzioni soggette a sconto" il "Tipo" codice "3" e l'importo delle retribuzioni alle quali si applica la riduzione.</p>												
<p>Gestione navigazione per attività di pesca oltre gli stretti, pesca mediterranea e pesca costiera</p>	<p>Le imprese armatoriali che esercitano la pesca oltre gli stretti sono esonerate dal versamento dei premi per il personale dell'equipaggio in possesso della cittadinanza italiana o di un Paese UE. Le imprese armatoriali che esercitano la pesca mediterranea beneficiano dello sgravio dei premi nel limite del 70% per il personale dell'equipaggio in possesso della cittadinanza italiana o di un Paese UE. Le imprese armatoriali che esercitano la pesca costiera beneficiano della riduzione contributiva nella misura del 44,32% per la regolazione 2021 e per la rata 2022 per il personale dell'equipaggio in possesso della cittadinanza italiana o di un Paese UE.</p> <p>Le aliquote assicurative al netto degli sgravi da utilizzare sono le seguenti:</p> <table border="1" data-bbox="422 1400 1436 1545"> <thead> <tr> <th>Tipologia Pesca</th> <th>Regolazione 2021</th> <th>Rata 2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Oltre gli stretti</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>Mediterranea</td> <td>2,19%</td> <td>2,19%</td> </tr> <tr> <td>Costiera</td> <td>2,82%</td> <td>2,82%</td> </tr> </tbody> </table>	Tipologia Pesca	Regolazione 2021	Rata 2022	Oltre gli stretti	0,00%	0,00%	Mediterranea	2,19%	2,19%	Costiera	2,82%	2,82%
Tipologia Pesca	Regolazione 2021	Rata 2022											
Oltre gli stretti	0,00%	0,00%											
Mediterranea	2,19%	2,19%											
Costiera	2,82%	2,82%											
<p>Sgravio Registro internazionale</p>	<p>Le imprese armatrici, per il personale avente i requisiti di cui all'articolo 119, Codice della navigazione, e imbarcato su navi iscritte nel Registro internazionale italiano, sono esonerate dal versamento dei premi. Le navi che effettuano viaggi di cabotaggio superiori alle 100 miglia possono essere iscritte nel Registro internazionale e usufruiscono, pertanto, del beneficio. L'esonero è esteso, per i lavoratori che operano a bordo delle navi da crociera, alle imprese appaltatrici dei servizi complementari di camera, servizi di cucina o servizi generali a bordo delle navi adibite a crociera nonché di ogni altra attività</p>												

	<p>commerciale complementare, accessoria o comunque relativa all'attività crocieristica. Lo sgravio è esteso, altresì, alle imprese appaltatrici dei servizi di officina, cantiere e assimilati, a bordo dei mezzi navali che eseguono lavori in mare al di fuori di acque territoriali italiane per i lavoratori che operano a bordo di detti mezzi navali.</p>
<p>Sostegno della maternità e paternità e per la sostituzione di lavoratori in congedo</p>	<p>L'incentivo si applica alle aziende con meno di 20 dipendenti che assumono lavoratori con contratto a tempo determinato o temporaneo, in sostituzione di lavoratori in congedo per maternità e paternità. La riduzione è pari al 50% dei premi dovuti per i lavoratori assunti, fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo o per un anno dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento e si applica sia alla regolazione 2021 che alla rata 2022.</p> <p>L'indicazione dei suddetti dati equivale a domanda di ammissione alle riduzioni, che spettano a condizione che il datore di lavoro sia in possesso dei requisiti di regolarità contributiva e che non sussistano cause ostative alla regolarità, da comprovare tramite la dichiarazione per benefici contributivi trasmessa direttamente al competente ITL.</p> <p>La domanda di ammissione al beneficio si presenta indicando nella dichiarazione delle retribuzioni sezione "Retribuzioni soggette a sconto" il "Tipo" codice "7" e l'importo delle retribuzioni alle quali si applica la riduzione.</p>
<p>Imprese artigiane</p>	<p>La riduzione si applica solo al premio dovuto a titolo di regolazione 2021 nella misura del 7,38%.</p> <p>Sono ammesse alla riduzione le imprese in regola con tutti gli obblighi previsti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, che non abbiano registrato infortuni nel biennio 2019/2020 e che abbiano presentato la preventiva richiesta di ammissione al beneficio barrando l'apposita casella nella dichiarazione delle retribuzioni 2020, inviata entro il 1° marzo 2021.</p> <p>Nelle basi di calcolo la sussistenza dei requisiti è evidenziata nella sezione "Regolazione anno 2021 Agevolazioni" con il codice 127. L'applicazione della riduzione alla regolazione 2022 è subordinata alla presentazione della domanda di ammissione al beneficio da effettuare barrando l'apposita casella nella dichiarazione delle retribuzioni da presentare entro il 28 febbraio 2022.</p>
<p>Datori di lavoro operanti a Campione d'Italia</p>	<p>Ai premi dovuti, per i dipendenti retribuiti in franchi svizzeri, si applica la riduzione del 50% del premio, sia per la regolazione 2021 sia per la rata 2022.</p> <p>La riduzione è indicata nelle basi di calcolo del premio con il codice 003.</p>
<p>Cooperative agricole e loro consorzi operanti in zone montane e svantaggiate</p>	<p>Alle cooperative agricole e loro consorzi operanti nelle zone montane e svantaggiate che manipolano, trasformano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici, si applicano rispettivamente le riduzioni del 75% e del 68%, sia alla regolazione 2021 che alla rata 2022.</p> <p>Le riduzioni sono indicate nelle basi di calcolo del premio con i codici 005 e 025.</p>
<p>Cooperative</p>	<p>Alle cooperative agricole e ai loro consorzi non operanti in zone montane o</p>

<p>agricole e loro consorzi in proporzione al prodotto proveniente da zone montane o svantaggiate conferito dai soci</p>	<p>svantaggiate, che manipolano, trasformano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici, compete una riduzione pari al 75% o al 68% in proporzione al prodotto conferito dai soci coltivato o allevato in zone montane o svantaggiate. La riduzione si applica sia alla regolazione 2021 che alla rata 2022. Le riduzioni in questione si applicano soltanto alle PAT con sedi dei lavori non ubicate in zone di montagna o svantaggiate e non si cumulano, quindi, con quelle spettanti alle cooperative agricole e loro consorzi operanti in zone montane o svantaggiate. In caso di pluralità di PAT deve essere indicata una sola percentuale di prodotto conferito alla cooperativa rispetto al totale del prodotto lavorato dalla stessa, anche se la quantità proveniente da zone montane o svantaggiate è diversa nelle varie PAT dell'azienda.</p> <p>Per usufruire della riduzione si deve indicare nella dichiarazione delle retribuzioni 2021 la percentuale di prodotto conferito dai soci proveniente dalle zone montane o svantaggiate in rapporto al prodotto totale manipolato, trasformato o commercializzato dalla cooperativa.</p>
<p>Assunzioni ex articolo 4, commi 8-11, L. 92/2012</p>	<p>In relazione alle assunzioni effettuate con contratto di lavoro dipendente, a tempo determinato anche in somministrazione, di lavoratori di età non inferiore a 50 anni, disoccupati da oltre 12 mesi, spetta la riduzione del 50% dei premi per 12 mesi. Se il contratto è trasformato a tempo indeterminato, la riduzione si prolunga fino al 18° mese. Qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, la riduzione dei premi spetta per 18 mesi dall'assunzione. Le stesse riduzioni si applicano, nel rispetto del Regolamento UE 651/2014 (e prima del Regolamento CE 800/2008), ai datori di lavoro che assumono donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti in Regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'UE e nelle aree di cui all'articolo 2, punto 4), lettera f), del predetto Regolamento, annualmente individuate con D.M., nonché ai datori di lavoro che assumono donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti.</p> <p>L'indicazione dei suddetti dati equivale a domanda di ammissione alle riduzioni, che spettano a condizione che il datore di lavoro sia in possesso dei requisiti di regolarità contributiva e che non sussistano cause ostative alla regolarità, da comprovare tramite la dichiarazione per benefici contributivi trasmessa direttamente al competente ITL.</p> <p>I datori di lavoro aventi diritto alla riduzione devono indicare nella dichiarazione delle retribuzioni l'importo totale delle retribuzioni parzialmente esenti e il relativo codice (codici da H ad Y della Tabella riepilogativa codici riduzioni per retribuzioni parzialmente esenti, pubblicata nella Guida autoliquidazione).</p>

Le riduzioni relative al Registro internazionale e alle assunzioni di cui alla L. 92/2012 costituiscono aiuti di Stato; quindi, requisito per la fruizione è che il beneficiario non rientri tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare. Le verifiche sono effettuate tramite il Registro nazionale degli aiuti di Stato. In caso di indebita fruizione l'importo sarà recuperato con applicazione delle sanzioni.

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 921150

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze 8
Tel 02 2500365

Oggetto: NUOVA STRUTTURA DELL'ELEMENTO "PREAVVISO" NEL FLUSSO UNIEMENS

Col recente messaggio n. 4751/2021, l'Inps indica la rivisitazione, all'interno del flusso UniEmens, della struttura che compone l'elemento <Preavviso>. Tale modifica viene operata con l'istituzione di ulteriori sotto elementi, grazie ai quali sarà possibile una più agevole individuazione del valore assoggettato a contribuzione, assegnando correttamente i dati sulla posizione individuale del lavoratore. L'inizio della nuova modalità sarà col flusso relativo al mese di gennaio 2022.

Ciò avrà ancor più rilevanza nei casi in cui l'indennità sostitutiva del preavviso si collochi a cavallo tra 2 annualità e interessi i lavoratori soggetti all'applicazione del massimale contributivo (ex articolo 2, L. 335/1995).

Finora i valori esposti nell'elemento <Preavviso>, tra i <DatiParticolari> del flusso UniEmens, risultavano quale componente di quanto risultante nell'<Imponibile>, tra i <DatiRetributivi> mensili. L'elemento <Preavviso> viene adesso scomposto, così da consentire, per il caso di periodo a cavallo tra 2 annualità, la differenziata acquisizione dei valori riferibili all'anno in corso da quelli che, invece, interessano l'anno successivo; ciò sia per quanto riguarda l'<Imponibile> sia per l'individuazione dell'<EccedenzaMassimale>, componenti il preavviso.

Sul tema l'Inps fa presente che, nel caso di indennità a cavallo tra 2 annualità, la quota di preavviso che ricade nell'anno successivo avrà sempre natura di imponibile e dovrà essere assoggettata integralmente a contribuzione per i lavoratori non soggetti al massimale. Per i lavoratori sottoposti al già citato massimale annuo la quota di indennità sostitutiva del preavviso riguardante l'anno in corso sarà inglobata nel massimale dell'anno stesso (costituirà base imponibile a seconda del raggiungimento o meno del massimale), mentre la quota afferente all'anno successivo sarà sempre assoggettata a contribuzione, ripartendo da zero il massimale del nuovo anno.

Per lo specifico caso in cui, nell'anno, il superamento del massimale si realizzi per il simultaneo concorso di retribuzione per lavoro svolto e per indennità di mancato preavviso, per stabilire l'esatta determinazione dei valori delle 2 quote di indennità da assumere come imponibili, per i distinti anni, dovranno preliminarmente essere valutati gli imponibili riferibili al tempo lavorato. Solo successivamente potrà essere stabilita la misura della capienza residua del massimale nell'anno, così da determinare il valore della quota dell'indennità sostitutiva del preavviso riferita all'anno in corso.

All'interno di ciascun elemento <Preavviso> dovranno essere esposti i seguenti dati:

- <Imponibile>, per la parte di retribuzione riferita alla quota di preavviso che ricade nell'anno e considerata imponibile;
- <ImpPreaEccMass>, per la parte di retribuzione, riferita alla quota di preavviso, che ricade nell'anno e considerata eccedenza massimale;
- <Dal> <Al>, per indicare il periodo riguardante l'anno definito per l'elemento <Preavviso> in "AnnoPrea" ;<NumSettimane>, durata in settimane limitate all'"AnnoPrea".

Le medesime informazioni dovranno essere fornite relativamente alla quota di preavviso che ricade nell'anno successivo.

In caso di variazioni di denunce pregresse, che espongono dati sul <Preavviso>, i dati a esso relativi dovranno essere adeguati secondo il nuovo assetto dell'elemento.

Vengono, infine, offerti alcuni esempi operativi, di seguito sintetizzati, per i quali il messaggio offre specifiche indicazioni di esposizione dei dati:

lavoratore soggetto a massimale contributivo, massimale già raggiunto nei mesi precedenti la cessazione;

lavoratore soggetto a massimale contributivo, massimale non raggiunto;

lavoratore soggetto a massimale contributivo, massimale raggiunto con la retribuzione del mese in cui è erogata l'indennità sostitutiva del preavviso;

lavoratore non soggetto a massimale contributivo.

Oggetto: TABELLE ACI PER IL 2022

Si informa che, a partire dal 1° gennaio 2022, sono applicabili le nuove tabelle nazionali dei costi chilometrici di autovetture e ciclomotori, elaborate dall'Acì, e da utilizzare per il calcolo dei *fringe benefit* applicati in azienda.

Il comunicato dell'Agenzia delle entrate contenente le nuove tabelle nazionali dei costi chilometrici di autovetture e motocicli elaborate dall'Acì e valide per il 2022 è stato pubblicato nella G.U. n. 307 del 28 dicembre 2021.

Le tabelle vengono utilizzate:

- per individuare il *fringe benefit* al lavoratore nell'ipotesi di uso promiscuo dell'auto aziendale;
- per individuare la quota non imponibile ai fini previdenziali e fiscali.

Ricordiamo che per le concessioni in uso effettuate a partire dal 1° luglio 2020 il calcolo del *benefit* ha subito una radicale modifica, andando a graduare detta valorizzazione in funzione delle emissioni di anidride carbonica per chilometro (g/km di CO₂).

L'agenda delle scadenze

Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 1° AL 28 FEBBRAIO 2022

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 1° al 28 febbraio 2022, con il commento dei principali termini di prossima scadenza.

Gli adempimenti sono inseriti con le loro scadenze naturali: nel caso in cui cadano di sabato e nei giorni festivi, e siano prorogati al primo giorno feriale successivo, è indicata tra parentesi la data di effettiva scadenza.

Sabato 5 febbraio (slitta a Lunedì 7 febbraio)

Chimici – Distinta contributi previdenza complementare

Invio della distinta relativa ai contributi dovuti al Fondo di previdenza integrativa Fonchim.

Mercoledì 16 febbraio

Irpef versamento ritenute – Sostituti d'imposta

Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, sui redditi di lavoro autonomo e su provvigioni trattenute dai sostituti d'imposta nel mese precedente.

Versamento addizionali regionali e comunali – Sostituti d'imposta

Versamento in unica soluzione delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro.

Versamento delle rate delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno.

Imposta sostitutiva Tfr – Sostituti d'imposta

Versamento del saldo dell'imposta sostitutiva, al netto dell'acconto versato, sulla rivalutazione del Fondo Tfr maturata nel 2021.

Contributi Inps – Gestione Separata

Versamento dei contributi dovuti dai committenti alla gestione separata Inps su compensi corrisposti nel mese precedente.

Contributi Inps – Pescatori autonomi

Versamento dei contributi previdenziali personali Inps da parte dei pescatori autonomi.

Contributi Inps – Datori di lavoro

Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'Inps dai datori di lavoro, relativi alle retribuzioni del mese precedente.

Contributi Inps – Artigiani e commercianti

Versamento della quarta rata trimestrale dei contributi relativi al 2021.

Autoliquidazione Inail – Versamento

Versamento, in unica soluzione o come prima rata, del premio Inail, relativo al saldo 2021 e all'acconto 2022.

Contributi Inps ex Enpals – Versamento

Versamento dei contributi dovuti all'ex Enpals, ora Inps, dalle aziende dello spettacolo e dello sport per il periodo di paga scaduto il mese precedente.

Contributi Inpgi – Versamento

Versamento dei contributi Inpgi relativi al mese precedente, da parte delle aziende con dipendenti con qualifica di giornalisti e praticanti.

Contributi Casagit – Versamento

Versamento dei contributi assistenziali alla Casagit relativi al mese precedente, da parte dei datori di lavoro che occupano giornalisti e praticanti.

Domenica 20 febbraio (slitta a Lunedì 21 febbraio)

Fonchim – Contributi previdenza complementare

Versamento dei contributi dovuti al Fondo di previdenza complementare Fonchim.

Enasarco – Versamento

Versamento dei contributi relativi al IV trimestre 2021, relativi agli agenti e rappresentanti.

Lunedì 28 febbraio

Fasi – Versamento

Pagamento dei contributi relativi al I trimestre dell'anno in corso, dovuti al Fasi a carico dei dirigenti e delle imprese industriali.

UniEmens – Invio telematico

Termine per la trasmissione telematica della denuncia retributiva e contributiva UniEmens relativa al mese precedente.

Autoliquidazione Inail – Invio Denuncia telematica

Termine per l'invio del modello di denuncia dell'autoliquidazione Inail 2021/2022, da effettuarsi esclusivamente con modalità telematiche.

Inail – Domanda riduzione tasso

Termine per l'invio all'Inail della domanda per la concessione della riduzione del tasso medio per prevenzione.

Scadenze contrattuali

Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE CONTRATTUALI DEL MESE DI FEBBRAIO 2022

Di seguito evidenziamo le principali innovazioni contrattuali del mese di febbraio 2022.

ALIMENTARI E PANIFICAZIONE ARTIGIANATO - ACCORDO 6 DICEMBRE 2021	
UNA TANTUM – I TRANCHE	Ai soli lavoratori in forza alla sottoscrizione dell'accordo 6 dicembre 2021: € 70

METALMECCANICA PMI CONFAPI - ACCORDO 26 MAGGIO 2021	
ASSISTENZA INTEGRATIVA	<p><i>Contribuzione</i></p> <p>La contribuzione a carico azienda è elevata a € 96 annui (12 quote mensili da € 8).</p> <p>Nelle aziende in cui sussistano forme di sanità integrativa riconosciute unilateralmente dall'azienda, la contribuzione non potrà essere inferiore a € 96 annui dal 1° gennaio 2022.</p> <p><i>Flexible benefits</i></p> <p>Dal 1° gennaio 2022 i <i>flexible benefits</i> che le aziende attivano a beneficio dei lavoratori avranno un costo massimo di € 200 (non riproporzionabile per i lavoratori <i>part-time</i>), da utilizzare entro il 31 dicembre 2022.</p> <p>Le aziende devono mettere a disposizione gli strumenti di <i>welfare</i> entro la fine di febbraio di ciascun anno.</p>

PELLI E CUOIO INDUSTRIA - ACCORDO 1° MARZO 2021	
MINIMI TABELLARI - ELEMENTO DI GARANZIA RETRIBUTIVA	€ 230

SALE BINGO ANPIT - ACCORDO 9 OTTOBRE 2018	
INDENNITÀ VACANZA CONTRATTUALE	Dal primo giorno del 4° mese successivo alla scadenza del Ccnl sarà corrisposta ai lavoratori un'indennità di vacanza contrattuale calcolata dall'Ente

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 921150

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze 8
Tel 02 2500365

	bilaterale secondo i criteri stabiliti dal Ccnl. Dall'importo risultante, saranno dedotti gli importi eventualmente già riconosciuti nel corso di vigenza del Ccnl a titolo di adeguamento Ipca.	
--	--	--

TELECOMUNICAZIONI SERVIZI DI TELEFONIA - ACCORDO 12 NOVEMBRE 2020	
UNA TANTUM	Imprese attività CRM/BPO: € 225

TESSILI E AFFINI PMI - ACCORDO 24 GENNAIO 2020	
MINIMI TABELLARI - AUMENTI	<i>Tessili e abbigliamento</i> Livello 8: € 2.294,35 <i>Calzature</i> Livello 8: € 2.304,39 <i>Pelli e cuoio</i> Livello 6Q: € 2.193,97 <i>Penne, spazzole e pennelli</i> Livello 7Q: € 2.258,41 <i>Occhiali</i> Livello 6Q: € 2.240,20 <i>Giocattoli</i> Livello 7Q: € 2.256,51